

Circolare sul rilevamento e sull'intervento tempestivo (CRIT)

Valida dal 1° gennaio 2012

318.507.22 i

08.11

1. In generale

1001 La presente circolare disciplina le condizioni quadro per l'attuazione del rilevamento e dell'intervento tempestivo nell'ambito del processo d'integrazione. Il modo di procedere nella fase del rilevamento e dell'intervento tempestivo si basa sul processo illustrato nell'Allegato 1.

2. Rilevamento tempestivo (art. 3a-3c LAI e art. 1^{ter} – 1^{quinquies} OAI)

Scopo (art. 3a LAI)

2001 Lo scopo del rilevamento tempestivo è che l'AI stabilisca il più presto possibile un contatto con persone la cui capacità lavorativa è ridotta per motivi di salute e i cui disturbi di salute rischiano di diventare cronici. In tal modo si intende prevenire l'insorgenza di un'invalidità.

Collaborazione (art. 3a cpv. 2 LAI)

2002 Gli uffici AI regolano la collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati mediante accordi orali o scritti.

Comunicazione (art. 3b LAI e art. 1^{ter} OAI)

2003 La comunicazione del caso di un assicurato ai fini del rilevamento tempestivo non è considerata come richiesta di prestazioni AI.

2004 L'articolo 3b capoverso 2 LAI elenca in modo esaustivo chi è legittimato a effettuare la comunicazione.

Procedura e colloquio di rilevamento tempestivo (art. 3c LAI)

2005 La procedura è disciplinata dall'articolo 3c LAI.

- 2006 Il colloquio di rilevamento tempestivo in particolare è disciplinato dall'articolo 3c capoverso 2 LAI e dall'articolo 1^{quinquies} OAI.
- 2007 Se dalla comunicazione si evince chiaramente che è opportuno inoltrare immediatamente all'AI una richiesta di prestazioni o che l'AI non è competente, si rinuncia al colloquio di rilevamento tempestivo.
- 2008 Se l'assicurato è d'accordo, altre persone, come ad esempio il datore di lavoro, possono partecipare al colloquio di rilevamento tempestivo.
- 2009 Se le informazioni ottenute con il colloquio di rilevamento tempestivo non sono sufficienti per prendere una decisione conformemente al N. 2010, previa autorizzazione dell'assicurato l'ufficio AI può procurarsi informazioni presso altri interessati, tra l'altro presso il personale medico, altre assicurazioni, i datori di lavoro o l'aiuto sociale.

Durata e decisione (art. 1^{quater} OAI)

- 2010 Al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio AI decide del seguito della procedura, in particolare se sono indicati provvedimenti d'intervento tempestivo ai sensi dell'articolo 7d LAI.
- 2011 Se sono indicati provvedimenti ai sensi dell'articolo 7d LAI, esso ordina all'assicurato d'inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI.

Consulenza informale

- 2012 Anche se l'ufficio AI non ordina all'assicurato d'inoltrare una richiesta di prestazioni all'AI, può dare informazioni relative a offerte di sostegno (ad esempio consulenza in materia di debiti o di dipendenza, corsi di lingua, informazioni concernenti i sindacati ecc.).

3. Intervento tempestivo (art 7d LAI, art 1^{sexies} – 1^{octies} OAI)

Scopo (art. 7d cpv. 1 LAI)

3001 Lo scopo dell'intervento tempestivo è di mantenere il posto di lavoro di assicurati inabili al lavoro o di reintegrarli nel mondo del lavoro o nel campo d'attività abituali mediante provvedimenti di facile attuazione.

Principio e diritto (art. 7d cpv. 3 LAI, art. 1^{sexies} OAI)

3002 I provvedimenti d'intervento tempestivo possono essere concessi ad assicurati che hanno inoltrato una richiesta di prestazioni all'AI. Non sussiste però alcun diritto a tali provvedimenti.

3003 I provvedimenti d'intervento tempestivo non costituiscono provvedimenti d'integrazione. Non sussiste alcun diritto a prestazioni accessorie.

Triage

3004 Dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni AI, l'ufficio AI procede a un *trriage*. Sulla base dei documenti inoltrati stabilisce se occorre esaminare l'opportunità di provvedimenti d'integrazione professionali o altre prestazioni dell'AI (rendita, assegno per grandi invalidi, mezzi ausiliari) o se l'AI non è competente.

Valutazione (*assessment*) (art. 70 cpv. 1 OAI)

3005 Se durante il *trriage* si decide di esaminare l'idoneità dell'assicurato all'integrazione, si esegue una valutazione della situazione di quest'ultimo (*assessment*).

3006 L'*assessment* è un colloquio personale volto a valutare la situazione generale e in particolare le risorse dell'assicurato.

3007 Se è opportuno, altre persone (ad esempio medico o datori di lavoro) possono essere coinvolte nell'*assessment*.

Responsabile dell'integrazione

3008 Un responsabile dell'integrazione viene designato per svolgere l'*assessment*. Egli rimane responsabile del caso durante l'intero processo d'integrazione; in particolare segue l'assicurato e controlla l'intero processo d'integrazione. Coordina inoltre l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e la concessione di tutte le prestazioni AI.

Piano d'integrazione (art. 70 cpv. 2 OAI)

3009 Per piano d'integrazione non s'intende un modulo particolare, bensì l'organizzazione pianificata e mirata del processo d'integrazione.

3010 Sulla base dell'*assessment* vanno indicati nel piano d'integrazione gli obiettivi concordati, i provvedimenti previsti, eventuali altre persone coinvolte, competenze e termini. Il responsabile dell'integrazione sceglie la forma più adeguata.

Accordo sugli obiettivi (art. 7d cpv. 2 LAI)

3011 Il responsabile dell'integrazione decide se taluni provvedimenti definiti nel quadro del piano d'integrazione debbano essere oggetto di un accordo scritto sugli obiettivi. Un eventuale accordo sugli obiettivi deve contenere gli obiettivi intermedi e finali da raggiungere con il provvedimento e le attività svolte nel quadro di quest'ultimo. Gli accordi sugli obiettivi sono firmati dal responsabile dell'integrazione, dall'assicurato e, in caso di provvedimenti eseguiti all'esterno, dal responsabile dell'organo incaricato dell'esecuzione.

Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d cpv. 2 LAI)

3012 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:

3012.1 Adeguamenti del posto di lavoro (art. 7d cpv. 2 lett. a

LAI)

In particolare mezzi ausiliari per ottenere o mantenere un posto di lavoro. I mezzi ausiliari, che non devono figurare sull'elenco dei mezzi ausiliari, sono di proprietà dell'assicurato.

3012.2 Corsi di formazione (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI)

Corsi che migliorano le possibilità d'integrazione dell'assicurato mediante un onere di formazione adeguato.

3012.3 Collocamento (art. 7d cpv. 2 lett. c LAI)

Sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro adeguato per gli assicurati che non hanno un contratto di lavoro.

Incentivi per i datori di lavoro che offrono un contratto di lavoro.

3012.4 Fa parte del collocamento anche la consulenza fornita agli assicurati e/o ai datori di lavoro al fine di mantenere il posto di lavoro attuale.

3012.5 Orientamento professionale (art. 7d cpv. 2 lett. d LAI)

Prestazioni di consulenza per l'orientamento professionale.

3012.6 Riabilitazione socioprofessionale (art. 7d cpv. 2 lett. e LAI)

Prestazioni per migliorare l'idoneità degli assicurati al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le loro competenze sociali e comunicative.

3012.7 Provvedimenti di occupazione (art. 7d cpv. 2 lett. f LAI)

Provvedimenti sul mercato del lavoro primario, in istituzioni o in programmi per l'occupazione temporanea allo scopo di mantenere e migliorare l'idoneità dell'assicurato al mercato del lavoro, in particolare nell'ottica di mantenere l'ordine nell'impostazione della giornata.

Importo massimo (art. 1^{octies} OAI)

3013 I costi dei provvedimenti d'intervento tempestivo non devono eccedere 20 000 franchi per assicurato.

Durata e decisione di principio (art. 1^{septies} OAI)

3014 L'intervento tempestivo dura dal ricevimento della richiesta di prestazioni AI alla notifica della decisione di principio giusta l'articolo 1^{septies} OAI. Durante questo periodo si svolge in parallelo l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti.

3015 La decisione di principio è presa sotto forma di:

- una decisione relativa all'esecuzione di provvedimenti d'integrazione giusta l'articolo 8 capoverso 3 lettere a^{bis} e b LAI (provvedimento d'integrazione, prima formazione professionale, riforma professionale, collocamento, aiuto in capitale);
- una comunicazione che nessun provvedimento d'integrazione può essere attuato con successo e che sarà esaminato il diritto alla rendita; o
- una decisione secondo cui l'assicurato non ha alcun diritto né a provvedimenti d'integrazione giusta l'articolo 8 capoverso 3 lettere a^{bis} e b LAI né a una rendita.

Processo rilevamento e intervento tempestivo